

TRIBUNALE DI BOLOGNA

- Sezione Lavoro -

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con contestuale istanza cautelare ed istanza per la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

per **la Sig.ra Fassari Susanna** nata il 07/01/1964 a Catania (CT) e residente a Siracusa via Mons. Carabelli n. 15, (C.F. **FSSSNN64A47C351T**), rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente atto, dall'Avv. Maria Pantano del Foro di Bologna, C.F. **PNTMRA66R51I754T**, ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Bologna, Via Mazzini n. 138.

L'avvocato Pantano chiede che ai sensi dell'art. 176 c.p.c. le comunicazioni relative al presente giudizio vengano effettuate ai seguenti recapiti:

numero FAX: 051 6369462 - PEC: mariapantano@ordineavvocatibopec.it

- ricorrente -

Contro

- il **M.I.U.R.** (C.F. **80185250588**), in persona del Ministro *p.t.*, con sede a Roma, in viale di Trastevere, n. 76/A, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma, presso la cui sede è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12 – 00186 Roma.

- **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA** (C.F. **80062970373**), in persona del dirigente e legale rappresentante *pro-tempore*, con sede a Bologna Via de' Castagnoli, 1 40126 Bologna, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso la cui sede è domiciliato per legge in Bologna, Via A. Testoni, 6 - C.A.P. 40123.

- **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA – UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BOLOGNA** (C.F. **80071250379**), in persona del dirigente e legale rappresentante *pro-tempore*, con sede a Bologna, in via de' Castagnoli, 1 40126 Bologna, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso la cui sede è domiciliato per legge in Bologna, Via A. Testoni, 6 - C.A.P. 40123.

- **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – UFFICIO X – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI SIRACUSA** (C.F. **80001830894**), in persona del dirigente e legale rappresentante *pro-tempore*, con sede a Siracusa, in viale Tica n. 149, 96100 Siracusa. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso la cui sede è domiciliato per legge Via Vecchia Ognina, 149 - C.A.P. 95127 Catania.

e nei confronti di

- tutti i docenti **idonei non vincitori del concorso di cui al d.m. 82/2012** immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni nell'a.s. 2015/2016, **partecipanti alla procedura di mobilità provinciale e interprovinciale a.s. 2016/2017 – ordine di scuola Primaia** – che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1 CCNI Mobilità scuola dell'08.04.2016;



STUDIO LEGALE

Avv.to Maria Pantano

Via Mazzini 138 – 40138 Bologna - tel. – fax. 051/6369462 – CELL. 3355715573

Mail: avvmariapantano@gmail.com PEC: mariapantano@ordineavvocatibopec.it

- **tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2016/2017** – Scuola primaria – Ufficio Scolastico Provinciale di Siracusa;
- **tutti i docenti immessi in ruolo nell'a.s. 2015/2016** provenienti da G.A.E. e da G.M. del concorso del 2012, nonché tutti i docenti immessi in ruolo entro il 2014/2015, **partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/2017 – Scuola Primaria** – e collocati nelle fasi B (sottofase B3), C e D;
- **tutti i docenti partecipanti alla procedura di mobilità a.s. 2016/2017 che abbiano ottenuto il trasferimento** in uno degli ambiti richiesti dalla ricorrente nella domanda di mobilità **a seguito di conciliazione e/o di sentenza o ordinanza susseguente alla proposizione di ricorso giudiziario.**

Per i quali, stante l'elevatissimo numero dei destinatari, si chiede di essere autorizzati fin da ora alla notifica del presente ricorso ai sensi dell'art. 151 c.p.c. attraverso le modalità di cui all'istanza in calce al presente atto, attraverso la pubblicazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza e di quanto altro l'On. le Tribunale adito Vorrà decidere, tramite il sito internet istituzionale degli enti resistenti;

- **controinteressati** -

PER LA DECLARATORIA *previa emissione di provvedimento cautelare*

del diritto dell'odierna ricorrente a poter computare ed inserire nella domanda di trasferimento ai sensi del CCNI, concernete la mobilità del personale docente, educativo e ATA per **l'a.s. 2016/2017 e 2017/2018** e seguenti, il punteggio ottenuto per gli anni di servizio pre ruolo, prestato presso le scuole paritarie, previa disapplicazione del divieto di utilizzo del punteggio, previsto nelle norme comuni di cui al CCNI mobilità, nella parte in cui espressamente dispone: “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”

per l'annullamento e/o la disapplicazione

- a) se necessario, degli **elenchi “dei trasferimenti e dei passaggi del personale docente di ruolo (seconda fase - punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI) a.s. 2016/2017 scuola primaria”** pubblicati dall' Ufficio Scolastico Provinciale di Siracusa, **in data 29.07.2016**, nella parte in cui non è stato riconosciuto il diritto di trasferimento della ricorrente negli Ambiti Territoriali della Sicilia, dalla stessa indicati, quali sedi preferite;
- b) se necessario, **del C.C.N.I. dell'8.04.2016 e dell'O.M. 241/16**, nella parte in cui non ha permesso alla ricorrente di ottenere il trasferimento interprovinciale prima degli assunti nell' a.s. 2015/2016 provenienti dalle graduatorie di merito del concorso del 2012 nonché prima dei docenti partecipanti alla mobilità con la fase C e aventi punteggio inferiore al suo, ottenuto anche mediante il riconoscimento del punteggio pre ruolo;
- c) del provvedimento prot. n. 4442 pubblicato dall' USP di Siracusa in data **29/07/2016**;

PER IL RICONOSCIMENTO

- del diritto della ricorrente, previo annullamento e/o declaratoria di illegittimità degli atti ostativi descritti in ricorso, al trasferimento a far data dall'a.s. 2016/17 presso l'ambito territoriale Sicilia 0025 o altro, di seguito indicato secondo le preferenze graduate;



STUDIO LEGALE

Avv.to Maria Pantano

Via Mazzini 138 – 40138 Bologna - tel. – fax. 051/6369462 – CELL. 3355715573

Mail: avvmariapantano@gmail.com PEC: mariapantano@ordineavvocatibopec.it

- del diritto della ricorrente al trasferimento a far data dall'a.s. 2016/17 presso uno degli ambiti territoriali in provincia di Siracusa indicati in domanda di mobilità e per la condanna in via d'urgenza del MIUR e delle articolazioni periferiche (USR Emilia Romagna ed USR Sicilia) a disporre il detto trasferimento;
- per la condanna del MIUR e delle articolazioni periferiche a provvedere a detto trasferimento.

PREMESSO

In fatto

- Con provvedimento dell'Ufficio scolastico regionale del 26/11/2015, emesso tramite il sistema informativo del MIUR e conservato nell'archivio personale del sistema POLIS, la sig.ra SUSANNA FASSARI è stata individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per il comparto scuola, in quanto inserita nella graduatoria ad esaurimento degli aspiranti al ruolo, in qualità di docente di scuola primaria, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/2015, art. 1, comma 98, lettera C);
- la proposta di assunzione di cui sopra è stata accettata dall'interessata tramite le funzioni del sistema informativo del MIUR e conservata nell'archivio personale del sistema POLIS;
- Nell'anno scolastico 2015/2016 la ricorrente risultava inserita nella graduatoria ad esaurimento degli aspiranti al ruolo in qualità di docente di scuola primaria (comune – inglese), nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/2015, art. 1, comma 98, lettera c) incaricata presso la Scuola Elementare – Mesola (Ferrara) FEEE80101B.
- In data 10/11/2015 la ricorrente riceveva, da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia-Romagna, proposta di assunzione a tempo indeterminato per la scuola primaria, su posto comune di cui alla tabella 1 allegata alla Legge n. 107/2015. (Doc. 1)
- In data 27 novembre 2015, la sig.ra Fassari stipulava regolare contratto di assunzione a tempo indeterminato con il dirigente dott.ssa Antonella Falco dell'Istituto Comprensivo I.C. n. 18 Bologna - BOIC87700Q. (Doc. 2)
- Il contratto di lavoro è stato stipulato in qualità di docente di ruolo in prova, per un posto **comune**, con decorrenza giuridica dal 01/09/2015 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio, per n. 24 ore settimanali di lezione;
- La sig.ra Fassari è stata assegnata **su sede provvisoria** per l'anno scolastico 2015/16 presso l'Istituto DE AMICIS (BOEE87701T) di Bologna.
- L'assegnazione della sede definitiva sarebbe stata effettuata mediante le operazioni di mobilità riguardanti il successivo anno scolastico 2016/17.
- Ottenendo poi, a Bologna, la conferma in ruolo, in esito al superamento dell'anno di prova, avendone i requisiti partecipava per l'a.s. 2016/2017, per effetto della Legge n.107/2015, al piano straordinario di mobilità ivi previsto, ma non otteneva il trasferimento, in nessuno degli ambiti indicati in domanda.
- il trasferimento della ricorrente sarebbe dovuto avvenire, sempre secondo quanto regolamentato dalla normativa sui trasferimenti, secondo l'ordine di fase, con precedenza rispetto ai docenti partecipanti ad una fase successiva di mobilità (C e D) e con minor punteggio.
- In seno alla domanda di mobilità territoriale interprovinciale la ricorrente esprimeva, tra le altre, preliminarmente le seguenti **"PREFERENZE TERRITORIALI"**:
- SICILIA AMBITO 0025



STUDIO LEGALE

Avv.to Maria Pantano

Via Mazzini 138 – 40138 Bologna - tel. – fax. 051/6369462 – CELL. 3355715573

Mail: avvmariapantano@gmail.com PEC: mariapantano@ordineavvocatibopec.it

- SICILIA AMBITO 0026
- SICILIA AMBITO 0024
- SICILIA AMBITO 0023
- SICILIA AMBITO 0010
- SICILIA AMBITO 0006
- SICILIA AMBITO 0007
- SICILIA AMBITO 0008
- SICILIA AMBITO 0009

- EMILIA ROMAGNA AMBITO 0001

- Ai fini della partecipazione ai movimenti territoriali, in sede di valutazione della domanda, l'Amministrazione riconosceva alla ricorrente solo punti 27 + 6 punti, per il comune di ricongiungimento al coniuge. (Doc. 3).
- In esito alle operazioni di mobilità, la ricorrente non ha ottenuto il trasferimento richiesto a decorrere dal 1° settembre 2016 presso l'Ambito territoriale Sicilia 0025.
- La ricorrente, prima di essere immessa in ruolo, ha prestato servizio di insegnamento presso l'Istituto scolastico paritario "S. Orsola" di via Ierone II n. 59 a Siracusa negli anni 2004/2005; 2005/2006; 2006/2007; 2007/2008, e dal 2008 al 2015 e ai fini della mobilità per l'a.s. 2016/2017 dovevano essere attribuiti ulteriori punti per i suddetti anni di servizio preruolo, presso scuole paritarie, che in realtà non è stato valutato. (Doc. 5)
- per l'anno 2014/2015 ha prestato servizio preruolo anche presso la Scuola Statale I.C. RAITI di Siracusa per l'insegnamento EEEE – Scuola Primaria.
- L'insegnante Fassari, dovendo partecipare alle operazioni di mobilità valide per l'a.s. 2016/2017, in quanto assunta in forza del reclutamento straordinario di cui alla L.107/2015, ha potuto partecipare alla cd. fase C della mobilità, invocando il trasferimento in relazione al richiamato insegnamento di Scuola primaria in tutti gli Ambiti della provincia di Siracusa.
- Purtroppo, a causa del mancato riconoscimento di tale punteggio per il servizio prestato nelle scuole paritarie, la ricorrente non otteneva il trasferimento in una delle sedi prioritariamente richieste, nella domanda di mobilità. Se solo le fosse stato riconosciuto il punteggio della scuola paritaria, la sottoscritta aggiungendo punti 42 (6 punti per ogni anno= 6 x 7= 42) al punteggio assegnatole nella domanda di mobilità, avrebbe di sicuro ottenuto la sede vicino casa. (Doc. 6 e Doc. 7 graduatorie trasferimenti fasi B e C).
- Con il predetto punteggio la ricorrente avrebbe certamente ottenuto il trasferimento sperato, atteso che nei trasferimenti in ingresso in Sicilia per la scuola primaria sui medesimi Ambiti (in particolare sono qui di interesse quelli di Siracusa) indicati, risultano trasferiti nell'ambito della medesima fase C) della mobilità parecchi altri docenti, privi di alcuna precedenza e con punteggi di molto inferiori ai 27 + 6 punti spettanti all'insegnante ricorrente. Come emerge, infatti, dagli stessi trasferimenti pubblicati dai vari Dirigenti degli AA.TT. nell'unica data nazionale **del 29/7/2016**, risultano movimentati su posti (*rectius* ambiti) delle province siciliane e soprattutto a Siracusa, ove la ricorrente lavorava e risiede con la famiglia, svariati aspiranti, taluni dotati di punteggio inferiore a quello dell'odierna ricorrente, attribuito dall'amministrazione scolastica. Altri docenti, infatti hanno beneficiato addirittura della movimentazione su Siracusa, e costoro sono i docenti reclutati al pari della ricorrente, con la medesima decorrenza e nella medesima fase C) del Piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c), ma assunti mediante lo scorrimento delle graduatorie del concorso 2012.
- La situazione si è altresì ripetuta con la mobilità 2017/2018, infatti il CCNI del 11/04/2017



STUDIO LEGALE

Avv.to Maria Pantano

Via Mazzini 138 – 40138 Bologna - tel. – fax. 051/6369462 – CELL. 3355715573

Mail: avvmariapantano@gmail.com PEC: mariapantano@ordineavvocatibopec.it

riproduce fedelmente la disposizione contenuta nel CCNI sull' mobilità 2016/2017 circa la non valutabilità del punteggio conseguito presso gli istituti paritari, per cui la ricorrente ha presentato nei termini di legge domanda di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dal CCNI 2017/2018 non ha potuto nuovamente inserire il suddetto punteggio, con la conseguenza del mancato trasferimento nelle sedi vicino casa.

- Ha partecipato annualmente alla procedura di mobilità territoriale e professionale senza ottenere l'agognato riavvicinamento al luogo e alla famiglia di origine.

- La sua condizione è stata poi ulteriormente pregiudicata dalle nuove immissioni in ruolo avvenute a partire dal piano straordinario 2015/2016 fino alle ultime.

- Infatti in base all'art.8 del CCNI 2016/2017 in relazione alla mobilità veniva riservata un'aliquota del 50% alle immissioni in ruolo e solo l'aliquota 50% alla mobilità territoriale e professionale; mentre in base all'art.8 del CCNI 2017/2018 in relazione alla mobilità veniva riservata un'aliquota del 60% alle immissioni in ruolo e solo l'aliquota del 40% alla mobilità territoriale e professionale, o meglio di quest'ultima aliquota il 75% destinato ai trasferimenti territoriali e il 25% destinato alla mobilità professionale. Le aliquote così fissate in base all'accordo intercorso tra i sindacati e Miur ha ulteriormente aggravato la situazione di coloro che trasferiti a centinaia di km da casa, si sono visti scavalcare dalle immissioni in ruolo.

- La ricorrente presta oggi servizio, in qualità di titolare, presso l'I.C. XX, scuola G. Carducci di Bologna, con la conseguente competenza per territorio del Tribunale adito.

-

In sintesi

La ricorrente ha partecipato al piano di mobilità straordinaria ex art. 1/108 L. n. 107/15, per come integrato dall'Ordinanza Ministeriale e dal CCNI dell'8/4/16 nella fase C, relativa all'anno scolastico 2016/17; di aver poi partecipato anche al piano di mobilità relativa all'anno scolastico 2017/18, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.

Il Ministero non le ha riconosciuto il punteggio per il servizio pre-ruolo prestato in due scuole paritarie per 7 anni, non potendo così beneficiare di ulteriori punti sia per la graduatoria della scuola dell'infanzia che per quella della scuola primaria.

Nella procedura di mobilità dell'anno 2016/17 agli ambiti territoriali da lei richiesti, e in particolare a quello SICILIA Ambito 0025, 0026 sono stati assegnati docenti con punteggio inferiore al suo, dunque illegittimamente.

Nella medesima procedura ai docenti destinatari della mobilità nella cosiddetta fase C sarebbero stati preferiti i docenti inseriti nelle graduatorie di merito, riservate ai vincitori del concorso del 2012 con punteggio inferiore al suo. (Doc. 8 Graduatoria Fase D).

Tale preferenza é irragionevole, avendo creato un'evidente discriminazione, poiché ha preferito senza ragione, una categoria di docenti ad un'altra e anzi non ha tenuto conto del fatto che i docenti inseriti nelle graduatorie di merito riservate ai vincitori del concorso del 2012 non avevano vinto il concorso, tanto era che erano stati immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni di cui alla L. n. 107/15 e che anche i docenti inseriti nelle graduatorie a esaurimento avevano superato un concorso per conseguire l'abilitazione e avevano maggiore anzianità rispetto ai primi.

Inoltre, negli ambiti territoriali da lei richiesti, sono state assegnate docenti nell'ambito della fase D, dunque illegittimamente, visto che prima di procedere a quelle assegnazioni il Ministero avrebbe



dovuto esaurire la precedente fase C cui ella ha partecipato.

Si citi, a mero titolo probatorio, ma non esaustivo il caso della docente Chiara Baglieri nata il 13/04/1972, inserita nella fase D, ha ottenuto il trasferimento verso l'ambito Sicilia 0009 senza avvalersi di alcuna preferenza, e con punti 29. (Doc. 8 graduatoria trasferimenti fase D)

Preliminarmente in diritto

sulla competenza territoriale del Giudice del Lavoro adito

Il Giudice territorialmente competente, a conoscere la controversia *de qua*, va individuato nel **Tribunale di Bologna**.

Considerati i vari spostamenti tra Ferrara e Bologna preme sottolineare che l'**art. 413 co. 5 c.p.c.**, statuisce la competenza territoriale del Giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto; esso deve essere inteso nel senso che l'individuazione del foro speciale per le controversie dei dipendenti pubblici ha carattere esclusivo e non concorrente (*cfr.* Cass. n.11831/2002; *ex multis*, Cass. n. 3111/12; Trib. di Venezia, sent. n. 562/15).

L'impostazione, di cui *supra*, è stata da ultimo confermata dalla recentissima ordinanza della Suprema Corte n. 23002/15 alla quale ci si riporta per ogni ulteriore commento.

La Suprema Corte, a tal proposito, ha affermato che per "*ufficio al quale il dipendente è addetto*" deve intendersi "*la sede di effettivo servizio e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni*" e ciò al fine di "*garantire il minor disagio possibile nell'esercizio dei diritti in sede giudiziaria*" (*cfr.* Cass. Civ., Sez. Lavoro, n. 21562/2007 e Cass. Civ., Sez. Lavoro, n. 15344/2004).

A tal proposito, si riporta decreto del Tribunale di Lecce del 19.01.2018 con il quale il Giudice del Lavoro ha affermato che "*ai fini dell'applicazione dell'art. 413 c.p.c., comma 5, non assumono rilievo assegnazioni derivanti da provvedimenti di reggenza, comando o distacco, dovendo la "sede di servizio" essere individuata nell'ufficio in cui il pubblico dipendente è formalmente incardinato in qualità di preposto o addetto, atteso che tale specifica disposizione va intesa come riferita esclusivamente all'ufficio cui il soggetto interessato è stabilmente ed organicamente assegnato, non potendo invece influire sull'individuazione del foro competente gli eventuali spostamenti temporanei e contingenti presso uffici diversi da quello di ordinaria assegnazione posto che, come è noto, nelle controversie di lavoro le norme sulla competenza territoriale sono assistite dal regime dell'inderogabilità, come sancito dall'ultimo comma dell'art. 413 c.p.c. (vedasi per i principi Cass. ord. n. 15037/2007)*".

La competenza territoriale corretta va, pertanto, individuata presso il Giudice nella cui circoscrizione ha luogo la sede di servizio, quest'ultima intesa come l'ufficio in cui il pubblico dipendente è formalmente incardinato in qualità di preposto o addetto ovvero in cui il soggetto interessato è stabilmente ed organicamente assegnato.

Considerando che la ricorrente, attualmente, presta il suo servizio d'insegnamento presso la scuola XX Circolo Didattico "G. Carducci" di Bologna (BO), deve ritenersi competente territorialmente, a conoscere la presente causa, il Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro.

Tanto premesso in fatto, si censurato l'operato dell'Amministrazione per le seguenti ragioni di



Violazione e falsa applicazione legge 62/2000 violazione e falsa applicazione violazione art. 2 comma 2 del d.l.n. 255/2001 del 3 luglio 2001 (convertito con legge del 2 agosto 2001) - violazione e falsa applicazione dell'art. 3 e 97 della costituzione — violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (di cui al combinato disposto degli artt. 3 e 36 cost.), nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 6 d. lgs. n. 368/01 e art. 45, comma 2, d. lgs. n. 165/01 - violazione e falsa applicazione della direttiva 2000/78/ce [del consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione.

La ricorrente rileva un profilo di criticità della normativa contrattuale del CCNI 2016/2017 nonché di quella riportata fedelmente nel CCNI del 2017/2018 con riferimento alle cd. “note comuni” in calce alla *“tabella di valutazione dei titoli ai fini del trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente”*, nelle quali si dispone che “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”.

La ricorrente ha prestato regolare servizio negli anni scolastici che vanno dal 2004 al 2008 e dal 2008 al 2015 presso la scuola paritaria “S. Orsola” di via Ierone II n. 59 a Siracusa, regolarmente riconosciuta autorizzata, e che rispetta gli obiettivi e gli standard fissati dal sistema pubblico di istruzione. (Doc. 5 e Doc. 9 preruolo)

Da qui il suo diritto al riconoscimento di ulteriori punti 42 (6x 7) ai fini della mobilità territoriale straordinaria con disapplicazione del CCNI sulla mobilità 2016/2017 e del CCNI del 11/4/2017 laddove, in violazione delle norme vigenti in materia prevede che il servizio prestato presso le scuole paritarie non è valutabile”.

La ricorrente, pur avendone pieno titolo, attenendosi correttamente al disposto del CCNI 2016/2017 prima e di quello contenuto nel CCNI 2017/2018, non ha potuto inserire i 42 punti per gli anni svolti nella paritaria, ed è stata così scavalcata, non riuscendo pertanto ad ottenere il trasferimento in uno degli ambiti richiesti.

È illegittimo che venga negato il riconoscimento del punteggio maturato nell’istituto paritario legalmente riconosciuto che, invero, rappresenta, anche ai fini meritocratici, esperienza professionale analoga a quella dei colleghi statali che possono inserire tutto il punteggio preruolo statale e che hanno superato la ricorrente in sede di mobilità. La ricorrente, quindi, ai fini della mobilità e della ricostruzione di carriera non può ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, è meno favorevole di quello riservato agli altri lavoratori docenti.

La scuola statale e la scuola paritaria devono avere pari dignità ai fini della corretta attribuzione del punteggio per la mobilità territoriale e per la ricostruzione di carriera. Così il Tribunale di Milano, sentenza n. 66/2017 — SEZIONE LAVORO RG 9743/2016 - ha reso un significativo orientamento: *“I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”*. Non possono residuare dubbi quindi l’illegittimità con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione del CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari.

Peraltro, diversamente opinando, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di uguaglianza e di imparzialità della PA (art. 3 e 97 costituzione),



STUDIO LEGALE

Avv.to Maria Pantano

Via Mazzini 138 – 40138 Bologna - tel. – fax. 051/6369462 – CELL. 3355715573

Mail: avvmariapantano@gmail.com PEC: mariapantano@ordineavvocatibopec.it

non essendovi ragione per discriminare si in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche. PQM il Tribunale di Milano in funzione del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando. Ordina alle amministrazioni convenute, previa disapplicazione delle disposizioni di cui alle note comuni del CCNI per la mobilità del personale docente anno scolastico 2016/2017 nella parte in cui dispone che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile. “

La ricorrente chiede, pertanto, la corretta applicazione dei requisiti direttamente fissati dalla legge: il principio di equiparazione fra l'insegnamento prestato in scuole pubbliche o statali e quello prestato presso le scuole private paritarie.

L'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 prevede espressamente: “i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”. L'ordinamento, quindi, riconosce l'equiparazione ai sensi dell'art. 1 n. 62 del 2000 (“Norme per la parità scolastica e disposizione sul diritto allo studio e all'istruzione”) in favore di quelle scuole non statali che ne fanno richiesta e che sono in possesso dei prescritti requisiti e che si impegnino altresì a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità ed efficacia dell'offerta formativa (come l'istituto scolastico ove la ricorrente ha prestato servizio).

Ora, la legge nazionale sulla parità scolastica, il diritto allo studio e all'istruzione (L. 10 marzo 2000, n. 62), prevede all'articolo unico che le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico. Id est: «il sistema nazionale d'istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

La ratio del superiore contesto normativo è evidente. Gli artt. 33 e 34 Cost. esprimono i principi della libertà di insegnamento, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi; le scuole paritarie sono una parte integrante del sistema nazionale di istruzione e concorrono, con le scuole statali e degli enti locali, al perseguimento di un obiettivo prioritario, e cioè l'espansione della offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita (Cons. di Stato sez. VI 18/05/2015 n. 2517).

Da ciò discende un evidente corollario: se le scuole paritarie costituiscono parte integrante del sistema scolastico statale, in ossequio ai principi costituzionali contemplati dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, stessa posizione deve essere riconosciuta ai docenti che prestano servizio presso tali istituzioni scolastiche.

Si ritiene che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 62/2000 nel sistema nazionale di istruzione, non abbia ragione di persistere un distinguo fra scuole statali e non statali o private e, quindi, conseguentemente tra docenti delle scuole statali e docenti delle scuole paritarie.

Tale assunto altresì si ricava, in modo chiaro ed incontrovertibile, dalla lettura dei vari commi della Legge, che, in sintesi, inseriscono le scuole paritarie private - come quelle degli Enti locali - a pieno regime nel sistema nazionale di istruzione (comma 1), conferiscono il potere di rilasciare titoli di studio aventi valore legale, anche svolgendo gli esami di stato (allo stesso modo delle scuole statali (comma 2), assicurano piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale, l'indirizzo pedagogico-didattico e, più in generale, in ordine al progetto educativo, improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Carta Costituzionale (comma 3).

Tale “parificazione” è data a seguito di un espresso riconoscimento - a mezzo decreto - ad opera del MIUR, previo accertamento dell'originario possesso e della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità (comma 4), fra i quali la presenza di personale docente fornito del titolo



STUDIO LEGALE

Avv.to Maria Pantano

Via Mazzini 138 – 40138 Bologna - tel. – fax. 051/6369462 – CELL. 3355715573

Mail: avvmariapantano@gmail.com PEC: mariapantano@ordineavvocatibopec.it

di abilitazione.

Pertanto, la Legge n. 62/2000 ha introdotto nell'ordinamento giuridico e nel sistema nazionale di istruzione, come espressamente denominato - il principio di equiparazione fra l'insegnamento prestato in scuole pubbliche o statali e quello prestato presso le scuole private paritarie. E difatti, regolando la materia delle graduatorie permanenti del personale docente, l'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 (convertito con Legge del 2 agosto 2001), ha disposto testualmente che: "i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali."

Il dato normativo è inequivocabile: valutare nella stessa misura vuol dire riconoscere medesimo valore legale ai servizi paritari e statali.

Nessuna differenza in termini qualitativi; nessuna differenza di trattamento, quindi, dal punto di vista legale.

La mancata piena valorizzazione del servizio svolto nelle paritarie, comporta una palese violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (artt. 3 e 36 Cost.), nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 368/01 e art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01.

Il principio di equiparazione, pertanto discende analogicamente dalla predetta Legge 2 agosto 2001 (che, in quanto successiva, prevede espressamente la categoria delle scuole paritarie) e si deve applicare alla materia della ricostruzione di carriera e, in particolare, per ciò che interessa in questa sede, alla procedura di mobilità straordinaria 2016/2017, 2017/2018 e seguenti.

L'attuale disciplina normativa invece, determina l'attuazione di un sistema basato sul riconoscimento del servizio preruolo, solo parziale, con ovvie conseguenze di rallentamento della progressione stipendiale, del tutto ingiustificate alla luce del principio di parità di trattamento tra lavoro a tempo indeterminato e lavoro a tempo determinato, e prive di ragioni oggettive.

Alla luce di tali premesse, va dunque parificato il servizio svolto dai docenti nelle scuole paritarie. E nel panorama normativo italiano, non possono esservi fonti normative che, in assenza di esplicite "ragioni oggettive", limitano il diritto dei lavoratori pubblici a tempo determinato a godere degli stessi vantaggi che lo Stato membro riserva ai lavoratori pubblici a tempo indeterminato.

È evidente altresì la non conformità della condotta amministrativa rispetto alla normativa comunitaria e costituzionale, nei limiti in cui essa prevede che un lavoratore che ha prestato un servizio preruolo nelle scuole paritarie, a differenza di un lavoratore del settore pubblico, non abbia diritto al riconoscimento del medesimo punteggio ai fini della mobilità territoriale 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019.

Riconoscimento, peraltro, avallato anche con parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato n° 0069864/2010 con cui si è ritenuto che: "*l'entrata in vigore della legge 62/2010 nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi preruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili ai fini giuridici che economici.*"

Appare di solare evidenza, pertanto, che la condotta del MIUR è stata adottata sull'erroneo presupposto che sussistano due categorie di docenti nettamente distinte: quella delle insegnanti nelle scuole statali e quella degli insegnanti nelle scuole paritarie.

Da queste considerazioni discende che non riconoscere alla parte ricorrente, l'anzianità maturata nel periodo preruolo ai fini della mobilità, realizza una disparità di trattamento nel senso sopra chiarito e, come tale, contrastante con i principi comunitari in materia di parità delle condizioni di lavoro così come interpretati dalla Corte di Giustizia.



Ne discende che la disposizione di cui alle “Note comuni” allegate al CCNI 2016/2017 e al CCNI 2017/2018 per la mobilità del personale docente nella parte in cui dispone che “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile” contrasta con le disposizioni di legge sopra richiamate in materia di parità scolastica. Ragionando diversamente, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di uguaglianza e d’imparzialità della p.a. (art. 3 e 97 Cost), non essendovi ragione per discriminare, in sede di mobilità, tra i servizi nei quali si esplica e si esaurisce il sistema di istruzione nazionale voluto dalla l. 62/2000 aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Pertanto, ai sensi degli articoli 1339, 1418 1419 c.c. e alla luce dell’art. 40 commi 1 ultimo e 3 quinquies del d.lgs n. 165/2001, la disposizione di cui alle “ note comuni “allegate al CCNI 2016/2017 e del CCNI 2017/2018 deve essere disapplicata, con affermazione del diritto della ricorrente al riconoscimento, nella graduatoria di mobilità del personale docente per l’a.s. 2016/2017 , per l’a.s. 2017/2018 nonché per quelle avvenire, del servizio di insegnamento svolto in istituto scolastico paritario per **ben 7 anni** a partire dall’anno scolastico 2008 /2015.

Violazioni comunitarie — violazione e falsa applicazione della direttiva 2000/78/ce [del consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16)] ed all’articolo 14, [paragrafo] 1, lettera c), della direttiva 2006/54/CE [del parlamento europeo e del consiglio, del 5 luglio 2006.

Violazione e falsa applicazione della legge n. 124/1999

Lo Stato, allora, non può applicare trattamenti differenti tra lavoratori appartenenti alla medesima categoria, soprattutto quando, il concetto di equiparazione, presenta una forte radice normativa.

Da queste considerazioni discende che non riconoscere alla ricorrente l’anzianità maturata nel periodo preruolo ai fini della mobilità, realizza una disparità di trattamento nel senso sopra chiarito e, come tale, contrastante con i principi comunitari in materia di parità delle condizioni di lavoro così come interpretati dalla Corte di Giustizia, che ha chiarito che la nozione “ragioni oggettive” che possono giustificare disparità di trattamento, dev’essere intesa nel senso che la disparità di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguano il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui si iscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria” (sent. Dal Ceiro Alonso, § 57 e 58). Razioni oggettive non presenti nel caso che ci occupa.

La docente ricorrente vanta quindi il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato.

Appare primo oculi evidente, che la mancata piena valorizzazione del servizio pre- ruolo, a fini della mobilità, comporta una indubbia violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva di cui al combinato disposto degli artt. 3 e 36 Cost.; nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all’art. 6 D. Lgs. n. 368/01 e art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01. E che nel “panorama normativo italiano, non possono esservi fonti, neanche pattizie che, in assenza di esplicite “ragioni oggettive”, possano limitare il diritto dei lavoratori che hanno prestato servizio preruolo negli istituti paritari a godere degli stessi vantaggi che lo Stato membro riserva ai lavoratori pubblici a tempo indeterminato.

Il MIUR, allora, con l’interpretazione di cui è causa, ha perpetrato una palese discriminazione ai



danni della ricorrente non riconoscendo pari dignità al periodo preruolo prestato nelle scuole paritarie, rispetto al periodo preruolo svolto nelle scuole statali.

Nella sostanza, il MIUR ha legittimato la seguente condotta: quando i docenti entrano nel circuito delle scuole statali, il servizio di insegnamento prestato nelle scuole paritarie private è riconosciuto pienamente dall'Ufficio Scolastico Provinciale nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento per il ruolo e per le nomine a tempo determinato; dopo l'assunzione in ruolo a tempo indeterminato ai docenti non viene più valutato lo stesso servizio di insegnamento che ha permesso loro di ottenere l'immissione in ruolo.

L'insegnante Fassari, dovendo partecipare alle operazioni di mobilità valevoli per l'a.s. 2016/2017, in quanto assunta in forza del reclutamento straordinario di cui alla L.107/2015, ha potuto partecipare alla cd. fase C della mobilità, invocando il trasferimento in relazione al richiamato insegnamento di Scuola primaria in tutti gli Ambiti della provincia di Siracusa.

Se vi fosse stato il riconoscimento del predetto punteggio la ricorrente avrebbe certamente ottenuto il trasferimento sperato.

Ed ancora, l'intera procedura di mobilità è illegittima e lesiva dei diritti della ricorrente, sicché dovrà essere annullata e/o disapplicata alla stregua anche degli ulteriori motivi che seguono.

Violazione di legge per erroneità, illogicità della procedura attuata a mezzo algoritmo fallace e difetto assoluto di motivazione.

Come emerge, infatti, dagli stessi trasferimenti pubblicati dai vari Dirigenti degli AA.TT. nell'unica **data nazionale del 29/7/2016**, risultano movimentati su posti (*rectius* ambiti) delle province siciliane e soprattutto a Siracusa, ove la ricorrente lavorava e risiede con la famiglia, svariati aspiranti, taluni dotati di punteggio inferiore, attribuito dall'amministrazione scolastica stessa in base alla vigente Tabella di valutazione dei titoli in materia di mobilità del personale docente.

L'intera procedura di mobilità di cui è causa è certamente frutto dei numerosi errori compiuti dal MIUR nell'effettuazione di siffatte operazioni, così tanto macroscopici e gravi, dall'aver trovato amplissima menzione nella stampa nazionale specializzata, e generale: *“Infatti, sembra che dalle prime simulazioni di elaborazione dei trasferimenti, sarebbero risultati degli errori maggiori di quelli previsti. In buona sostanza, si sarebbe registrata un'alta percentuale di anomalie di trasferimenti sbagliati. Per tutta la giornata del 26 e ancora oggi 27 luglio, stanno cercando di ovviare ai problemi riscontrati, operando nel sistema informatizzando e rielaborando il tutto. Questo sarebbe il motivo per cui nel sistema di istanze online, ogni 2 ore circa, nella sezione “Consultazione nuova mobilità 2016” compare la scritta “Errore di sistema. Si consiglia di attendere qualche minuto e ripetere l'accesso da Istanze OnLine“. Il problema potrebbe essere risolto in giornata, ma per prudenza, i tecnici del Miur, hanno fatto sapere ufficiosamente, che i tempi massimi per la risoluzione potrebbero protrarsi fino al 29 luglio. Quindi appare certo che la mobilità della scuola primaria fasi B, C e D avverrà nella notte tra il 28 e il 29 luglio. Morale della favola: “meglio 2 o tre giorni di ritardo, piuttosto che un'alta percentuale di trasferimenti errati”.....(cfr. ex multis, “Corriere della Sera”, “Mobilità insegnanti nel caos, «cervelloni informatici in tilt»”). (Doc. 10 n. 4 articoli giornalistici 2016 2017)*

Merita rigorosa attenzione il dichiarato malfunzionamento dell'algoritmo utilizzato dal M.I.U.R.



STUDIO LEGALE

Avv.to Maria Pantano

Via Mazzini 138 – 40138 Bologna - tel. – fax. 051/6369462 – CELL. 3355715573

Mail: avvmariapantano@gmail.com PEC: mariapantano@ordineavvocatibopec.it

nelle procedure di mobilità.

Inizialmente, il Ministero non ha ottemperato alle svariate condanne da parte del Tar dirette a far esibire il misterioso algoritmo.

Finalmente, a fare luce è stata una **perizia tecnica** commissionata dalla Gilda degli Insegnanti, che per prima ha presentato ricorso al Tar Lazio per l'accesso agli atti negato dal ministero dell'Istruzione, a un pool di esperti informatici delle università di Tor Vergata e La Sapienza di Roma.

Nella perizia, si legge: *“Salta subito all’occhio che non sono stati osservati i più basilari criteri di programmazione che notoriamente si applicano. Difatti anche alla luce della semplicità dell’operazione richiesta, non si comprende quali siano le ragioni che hanno indotto il programmatore a creare un sistema ampolloso, ridondante e non orientato alla manutenibilità, specie come nel caso della fase A dell’algoritmo. Ciò anche in considerazione del fatto che è statisticamente provato che un software che deve eseguire operazioni elementari dal punto di vista logico, se consta di un gran numero di righe di codice, ha più probabilità di presentare errori e malfunzionamenti al suo interno. L’aver articolato in tale maniera un algoritmo che doveva svolgere funzioni relativamente semplici - sottolineano gli ingegneri - è anche sinonimo di un lavoro confuso e frammentario, più volte maneggiato nel tempo anche da parte di programmatori diversi che hanno osservato standard di descrizione differenti”*. Ed ancora: **“Altra importante zona d’ombra si riscontra nelle modalità di predisposizione materiale dei dati di ingresso** (graduatorie, dati insegnanti ecc.) **sui quali è stata eseguita l’elaborazione; in particolare, data la carenza di tale documentazione, non si riesce a comprendere se tali dati siano stati ceduti alla società che ha sviluppato l’algoritmo e da essa elaborati o se, una volta predisposto l’algoritmo, questo sia stato ceduto al Miur che ne ha gestito il funzionamento (input e output dei dati) sino alla pubblicazione delle nomine dei docenti. È evidente che la mancanza di tali precisazioni, così come la mancanza dei file richiamati all’interno del codice, del database, dei file che il software utilizza in lettura e scrittura dei dati (non tanto nei contenuti quanto nella forma) nonché delle specifiche tecniche, configura una condotta poco trasparente, nonostante l’intervenuto ordine di ostensione dei dati e degli atti da parte del Tar, nei confronti del ministero. Tali omissioni inficiano in maniera irreversibile la possibilità di un completo controllo sulle concrete modalità di utilizzo dell’algoritmo e, quindi, sulle modalità che hanno determinato lo spostamento degli insegnanti sul territorio nazionale”**.

In ogni caso è evidente che si è trattato di errori o “anomalie” dovute alle procedure informatiche e non giustificate in alcun modo dal MIUR. Peraltro i docenti destinatari di assegnazioni errate, come macroscopicamente evidente nel caso di specie, non hanno potuto neanche verificare agevolmente la correttezza dell’intera procedura in esame, non essendo stati resi noti i criteri di scelta e di individuazione delle sedi assegnate.

Secondo quasi unanime giurisprudenza di merito, per le operazioni di mobilità” il **punteggio riconosciuto a ciascun docente è il criterio principale per l’assegnazione della sede rispetto all’ordine di preferenza”**.

Ed anche il **Consiglio di Stato**, con Ordinanze nn. 1585 e 1586 del 14.4.2017, in accoglimento delle domande cautelari proposte in primo grado, per l’annullamento del D.M. 24/2016, ha ordinato al MIUR di rivalutare **“con precisione e rigore, al di là di automatismi informatici d’altro tenore, di offrire agli appellanti sedi disponibili in loco più coerenti con il loro profilo lavorativo e le loro richieste”**.

È evidente, pertanto, che l’assegnazione delle sedi ed i conseguenti provvedimenti di trasferimento



STUDIO LEGALE

Avv.to Maria Pantano

Via Mazzini 138 – 40138 Bologna - tel. – fax. 051/6369462 – CELL. 3355715573

Mail: avvmariapantano@gmail.com PEC: mariapantano@ordineavvocatibopec.it

sono stati disposti mediante utilizzo, da parte del Ministero, di un "algoritmo" fallace ed erroneo, che ha prodotto risultati abnormi, irragionevoli, contraddittori, iniqui ed in ogni caso erronei ed illegittimi. Il MIUR, inoltre anche a seguito delle molteplici richieste formulate dalle organizzazioni sindacali, si è sempre rifiutato di rendere noti i criteri attraverso i quali è stato elaborato il predetto algoritmo.

Non a caso, infatti, si sono registrati gravi ritardi nella pubblicazione degli elenchi dei trasferimenti, ed è dunque intuibile, che il ritardo nelle operazioni e l'esigenza di operare in tempi rapidissimi, siano la reale causa di tali gravissime imprecisioni.

Lo stesso Ministero, con comunicazioni ufficiali, negli incontri sindacali successivi alla pubblicazione dei movimenti all'esito della procedura di mobilità, ha riconosciuto la sussistenza di "anomalie" e "malfunzionamenti" dell'algoritmo e si è impegnato ad esaminare le situazioni più macroscopiche ed a correggere gli errori in sede di tentativi di conciliazione.

In conclusione, la condotta dell'amministrazione è palesemente illegittima perché, violando i principi costituzionali suddetti, ignorando interamente gli obblighi di procedere secondo l'ordine di graduatoria nell'assegnazione di ciascun candidato nella sede indicata, secondo l'ordine espresso, ha posto in essere una procedura selettiva del tutto parziale ed erronea.

Ulteriore profilo di illegittimità del trasferimento di cui è causa risiede nella mancata indicazione, da parte del MIUR, delle ragioni specifiche che hanno determinato la scelta dell'Amministrazione assegnato come sede di servizio, in totale spregio delle preferenze espresse nella domanda di mobilità.

Per costante giurisprudenza, infatti, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vige l'obbligo della motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11/10/2005 n° 5479).

In buona sostanza, l'Amministrazione deve esporre i presupposti di fatto e le ragioni di diritto addotti a fondamento del proprio provvedimento. Sta di fatto, però, che, nel caso in esame, il MIUR, nella e-mail inviata all'istante, con la quale le ha comunicato l'esito del provvedimento di trasferimento, non ha minimamente accennato ai motivi di tale disposizione, limitandosi a dichiararsi disponibile a soddisfare 'eventuali richieste di chiarimento' presso 'gli uffici amministrativi competenti'.

Ne consegue che né il provvedimento di trasferimento, né tanto meno la sua comunicazione possono in alcun modo essere considerati come adempimento all'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo, non consentendo alla ricorrente di conoscere le ragioni della illegittima reiezione della richiesta di trasferimento sulle altre sedi, e della attribuzione di una sede peggiore, rispetto a chi vanta un minor punteggio.

Il MIUR non ha, preventivamente, reso noto il criterio, il c.d. algoritmo, utilizzato per l'assegnazione delle sedi; ciò che purtroppo è dato constatare tuttavia, è che detto algoritmo non è certamente stato rispettoso del principio di scorrimento della graduatoria, avendo portato una situazione per cui a maggior punteggio non corrisponde un maggior favore, trascurando, peraltro, le priorità delle diverse fasi. Come sopra indicato, infatti, da un esame delle preferenze indicate nella domanda della ricorrente, emerge che, in quasi ogni ambito, si trovano concorrenti con punteggio di gran lunga inferiore al suo.



Eppure, lo scorrimento della graduatoria non è una regola a cui si può derogare per qualsivoglia esigenza amministrativa, in quanto qualsiasi deroga comporterebbe la lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento.

Infatti, non v'è dubbio che anche la procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego, basata sulla redazione di una graduatoria, alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi.

Il Consiglio di Stato, sul punto, ha statuito che il difetto di motivazione, menomando in concreto i diritti del cittadino, costituisce un indizio sintomaticamente rivelatore del mancato rispetto dei canoni di imparzialità e di trasparenza, di logica, di coerenza interna e di razionalità; ovvero quando appaia diretto a nascondere un errore nella valutazione dei presupposti del provvedimento. (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 9 ottobre 2012, n. 5257).

Appare, quindi, evidente che i diritti della ricorrente sono stati compromessi a causa della erronea procedura di mobilità adottata senza motivazione.

Illegittimità ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett.), illegittimità del C.C.N.I. Mobilità Scuola dell'8 aprile 2016 nullità/annullabilità in parte qua - violazione dell'art.1, comma 108, l. 107 del 2015 – eccesso di potere per disparità di trattamento.

Diversi docenti hanno beneficiato addirittura della movimentazione su Siracusa e costoro sono i docenti reclutati al pari della ricorrente, con la medesima decorrenza e nella medesima fase C) del Piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c), ma assunti mediante lo scorrimento delle graduatorie del concorso 2012.

Appare, così opportuno accennare alle novità introdotte dalla L.107 del 2015, cd. Buona Scuola, che ha previsto (art.1, comma 96 e segg.) un Piano straordinario d'assunzioni da attuarsi nell'anno scolastico 2015/2016, articolato, successivamente alla fase "0" [sostanzialmente regolata in virtù delle preesistenti disposizioni], in altre tre fasi denominate A), B) e C).

In particolare, ai sensi del menzionato comma, i destinatari di tale piano d'assunzione sono stati individuati negli aspiranti inseriti nei due canonici canali di reclutamento scolastico, ossia Concorso e GAE e quindi sono stati distinti in: - docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso bandito con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. n. 82 del 24.1.2012; - docenti inseriti nelle GAE, vigenti per il triennio 2014/2017. Il reclutamento predetto, al netto della cd. fase "A", svoltasi come la fase "0" su scala provinciale, è intervenuto invece sulla scorta di una domanda presentata dagli aspiranti su scala nazionale, con elencazione di 100 province prescelte in ordine preferenziale con assegnazione dei docenti alla sede tramite l'elaborazione di un algoritmo predisposto dal MIUR. Per l'a.s. 2015/16, a mente della medesima normativa, la sede d'iniziale assunzione in ruolo era soltanto provvisoria, essendo stata prevista per il successivo a.s. 2016/17 una mobilità straordinaria la cui ratio era quella di consentire il maggior numero possibile di "rientri" verso i territori (province per le GAE, regioni per il Concorso) di originaria collocazione in graduatoria.

Il successivo comma 108 dell'art.1 della richiamata Legge 107/2015 ha, infatti, dettato le prime disposizioni in materia di mobilità territoriale straordinaria, introducendo talune deroghe all'ordinario sistema di mobilità scolastica.



Il citato comma, al primo capoverso, ha introdotto un beneficio in favore del personale assunto nell'a.s. 2014/2015, chiamato alla possibilità di movimentarsi su tutti gli ambiti nazionali e su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia (compresi quelli assegnati in via provvisoria nell'a.s. 2015/2016), prevedendo esplicita deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di assunzione di cui all'art.399, comma 3, del D.Lgs. 297/1994.

Nel secondo capoverso, invece, viene disposto che “successivamente” ai docenti di cui al primo capoverso, anche i docenti assunti ex art.1, comma 96, lett. B), nelle fasi di cui al comma 98, art. 1, lett. b) e c), e cioè i docenti inseriti nelle Gae e gli idonei al Concorso 2012, avrebbero potuto partecipare alla mobilità su tutti gli ambiti nazionali (dopo, cioè, quelli assunti entro l'anno scolastico 2014/15).

Lo scenario della mobilità è stato poi decisamente segnato dalle disposizioni di rango secondario ministeriali, O.M. 241/2016, e pattizie (C.C.N.I. mobilità del personale docente educativo ed ATA del 8/4/2016. cfr. all. nn. 8 e 9).

Nel procedere alla movimentazione del personale, l'amministrazione scolastica, disciplinando i dettagli in seno ad una contrattazione integrativa, **ha di fatto creato una riserva di posti in favore di coloro che erano stati reclutati mediante lo scorrimento della graduatoria di merito del concorso 2012**, chiamati (ove l'ambito provvisorio fosse di loro gradimento) a poterlo confermare. Infatti, per l'a.s. 2016/2017, la mobilità territoriale e professionale è stata regolata dal C.C.N.I. siglato l'8 aprile 2016 (in pari data rispetto all'O.M. 241/2016, dedicata anch'essa alla mobilità) che sensibilmente ha innovato la disciplina rispetto agli anni precedenti, per poter tener conto delle novità e delle deroghe introdotte dalla L.107/2015.

In particolare, il rilievo maggiore va attribuito all'art.6 del predetto C.C.N.I. che introduce quattro fasi delle operazioni di mobilità: la A), la B), la C) e la D) (da non confondersi, ovviamente, con le fasi di immissione in ruolo previste dalla L. 107 del 2015, di cui sopra si è dato conto brevemente). La fase A) è stata riservata agli assunti entro il 2014/2015, i docenti in soprannumero e/o in esubero, ai quali è consentito presentare domanda di mobilità per tutti gli ambiti della provincia su tutti i posti vacanti e disponibili oltre che su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano straordinario d'assunzione, provenienti da GAE.

Alla fase B), invece, hanno potuto prendere parte, in primo luogo, gli assunti entro l'anno 2014/2015, i quali hanno potuto presentare domanda di trasferimento anche per province diverse da quella di titolarità su tutti i posti vacanti di ciascun ambito, compresi quelli assegnati nel piano straordinario nelle fasi B e C ai docenti provenienti da GAE, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia d'assunzione. A questa fase, inoltre, in maniera come vedremo inopinata, hanno potuto partecipare anche gli assunti nell'anno scol. 2015/2016, da fasi B e C, del Piano d'assunzione straordinario 2015/2016, meri idonei non vincitori inseriti nelle graduatorie del Concorso 2012 (cd. fase B3). Detti soggetti hanno potuto indicare nella domanda l'ordine di preferenza tra gli Ambiti delle province. Dunque, come è di tutta evidenza se si confrontano le due disposizioni, detta norma contrattuale introduce una disposizione né prevista, né, addirittura, abbozzata nell'art.1, comma 108, legge n. 107/2015 (né, in verità in altre sue parti).

La fase C), è – invece – stata destinata agli assunti nell'anno scol. 2015/2016, nelle fasi assunzionali “B” e “C”, provenienti da GAE.

In questo caso, la mobilità ha riguardato tutti gli ambiti territoriali ed è avvenuta sui posti degli assunti nelle fasi “B” e “C”, residuati dopo le precedenti fasi.

La fase D) non è rilevante nella trattazione del caso che ci occupa, ma anch'essa desta molti dubbi di legittimità, essendovi stati relegati incomprensibilmente docenti assunti nelle fasi assunzionali “0” ed “A”. Sono, dunque, i docenti meramente idonei al concorso del 2012 ad essere stati collocati



STUDIO LEGALE

Avv.to Maria Pantano

Via Mazzini 138 – 40138 Bologna - tel. – fax. 051/6369462 – CELL. 3355715573

Mail: avvmariapantano@gmail.com PEC: mariapantano@ordineavvocatibopec.it

dalla contrattazione collettiva integrativa in una fase (cd. Fase B.3) della mobilità antecedente a quella della ricorrente (Fase C), muovendosi con precedenza ed esclusivamente all'interno della provincia di assegnazione all'atto dell'assunzione, e non su scala nazionale come tutti gli altri docenti.

Tale operato, del tutto privo di ancoraggio normativo, non solo ha stravolto il criterio meritocratico del punteggio; ma anche ha comportato che allorché sono stati resi disponibili i posti su cui effettuare la mobilità territoriale o professionale delle altre categorie di docenti che per Legge andavano movimentati prima, sono stati considerati utili i soli posti dei docenti assunti (sempre nelle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni) tramite le graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE); mentre altrettanto non è avvenuto per i docenti reclutati mediante scorrimento della graduatoria del concorso del 2012.

Questa anomala collocazione dei meri idonei a concorso in fase B3 ha palesato la propria illegittimità tanto nei confronti dei “vecchi” reclutati in ruolo, ossia i docenti assunti entro l'a.s. 2014/15, che non hanno avuto a loro disposizione, come invece recitava la disposizione di rango primario, “tutti i posti dell'organico dell'autonomia”, atteso che su alcuni sono stati semplicemente riconfermati gli idonei al concorso appena ivi nominati, sia di tutti gli altri docenti assunti grazie alla L.107/2015 e che, pur vantando la medesima decorrenza giuridica del ruolo, incomprensibilmente non hanno avuto il medesimo trattamento in sede di mobilità.

Anche a causa di ciò, la ricorrente non ha ottenuto il trasferimento sperato, mentre risultano movimentati all'interno della stessa provincia di Siracusa alcuni docenti, dotati di un punteggio più basso di quello della ricorrente pari a 27 + 6, senza la valutazione del pre ruolo suddetto. (Doc. 13 e Doc. 14).

Il comma 108 dell'art. 1 della L. 107/2015, in buona sostanza, si è occupato di disciplinare in via straordinaria la movimentazione del personale docente assunto nell'anno 2014/2015 e quella del personale docente ex art. 96, lett. b), assunto nel 2015/2016, stabilendo tuttalpiù che la movimentazione dei primi dovesse avvenire temporalmente in un momento precedente. Nulla tale norma dice a proposito della movimentazione del personale docente ex comma 96, lett. a) della stessa Legge, né una simile disposizione trovasi all'interno dell'intero corpo della Legge medesima. Per la movimentazione (mobilità) di tale categoria, quindi, non esiste argomento normativo che non imponga di ritenere che per essi dovessero applicarsi le regole generali sulla movimentazione del personale docente, le quali sono contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. sulla scuola (D.L.vo n. 244/97) e che utilizzano il criterio del punteggio calcolato sulla base dell'anzianità di servizio, delle esigenze di famiglia e dei titoli posseduti.

Conclusivamente sul punto, non è dotata di copertura normativa la riserva dei posti accantonati in favore dei docenti idonei al concorso 2012 né in relazione a “tutti i posti dell'organico” che dovevano essere messi a disposizione della mobilità per i docenti assunti entro il 2014/15; altrettanto priva di copertura normativa è detta riserva, ove si consideri il diritto dei docenti assunti nel 2015/16 (indistintamente) a concorrere sui posti ancora disponibili, su tutti gli ambiti territoriali, senza riserve di sorta.

Il sistema della mobilità territoriale prevede, da sempre, diversi livelli territoriali (comunale, provinciale ed interprovinciale). Ed in ognuno di tali livelli le regole sono uguali e valide per tutti, nel senso che tutti partecipano con i rispettivi titoli, espressi dal punteggio.

Il C.C.N.I. 2016/17, nella parte qui impugnata, ha invero stravolto tali regole ed ha determinato una palese disparità di trattamento tra soggetti, prevedendo

- (1) l'accantonamento dei posti per una (sola) determinata categoria di docenti, e



STUDIO LEGALE

Avv.to Maria Pantano

Via Mazzini 138 – 40138 Bologna - tel. – fax. 051/6369462 – CELL. 3355715573

Mail: avvmariapantano@gmail.com PEC: mariapantano@ordineavvocatibopec.it

- (2) la movimentazione di una stessa categoria con precedenza rispetto alle altre senza che ne sussistano i presupposti normativi.

Dalla lettura di tali disposizioni, quindi, si capisce che il C.C.N.I. ha previsto incredibilmente, quanto inspiegabilmente, che il personale ex comma 96 lett. a) (quello proveniente dalle graduatorie di merito del concorso 2012) venisse movimentato prima di (nel senso di: con precedenza rispetto a) quello ex comma 96 lett. b) (personale provenienti da GAE) e con posti, addirittura, accantonati. Dalla lettura di tali disposizioni, inoltre, si evince che il C.C.N.I. ha previsto che il personale ex comma 96 lett. a) venga movimentato in un ambito territoriale (quello provinciale) più ristretto rispetto a quello (nazionale) destinato al personale di cui al comma 96, lett. b). Un doppio beneficio che sfugge alla disciplina dettata con fonti primarie. Né il differente trattamento delineato all'atto dell'assunzione dai commi 95 e 96, certamente esistente, può costituire elemento utile sul terreno del diritto positivo per delineare lo scenario della mobilità addirittura oltre ciò che invece testualmente stabiliscono gli artt. 462 e 463 del T.U. 297/94 ed il comma 108 dell'art. unico della L. 107/2015, giungendo a ipotizzare nella lettera della Legge una disparità di trattamento che la Legge stessa mai ha identificato.

Tali previsioni contrattuali sono, quindi, chiaramente illegittime e la loro applicazione ha determinato gli effetti che hanno indotto l'attuale ricorrente ad adire l'autorità giudiziaria.

Non esiste alcuna norma di legge che legittimi una simile norma di favore per i docenti ex art. 1, comma 96, lett. a) della L. n. 105/2015.

Il dato letterale del comma 108 dell'art. 1 della Legge, invero, impedisce di considerare i docenti assunti ex comma 96, lett. a) come inamovibili.

Del resto, la citata norma (art. 1, comma 108, L. 107/2015), parla di “posti vacanti e disponibili”, quali devono intendersi anche quelli occupati dai lavoratori ex comma 96, lett. a). Anzi, come riferito, la normativa, andrebbe interpretata in senso esattamente opposto e con una preferenza nei confronti del personale docente ex art. 1, comma 96, lett. b) della L. n. 105/2015 (GAE), perché dotato di maggiori titoli, di maggiore anzianità di servizio e di esperienza.

La previsione di accantonamento dei posti equivale alla creazione di una riserva che non trova fondamento nella Costituzione, nelle leggi vigenti e non è supportata da alcuna ragione logico-giuridica valida per attribuire un simile privilegio. Operando nel modo descritto nel C.C.N.I., inoltre, le movimentazioni sono avvenute “per categoria” e gli elementi per stilare la graduatoria (titoli, esigenze di famiglia e anzianità di servizio) sono stati utilizzati solo all'interno di ciascuna categoria.

Ciò ha comportato che, la movimentazione di una categoria con posti accantonati e con precedenza rispetto ad un'altra ha fatto sì che gli appartenenti a tale categoria “privilegiata” hanno occupato i posti vacanti, pur avendo titoli ed anzianità di servizio palesemente inferiori a quelli di altra categoria di lavoratori che, a parità di condizioni, è stata movimentata dopo, per un ambito territoriale più ampio e senza alcun accantonamento di posti. Il tutto, realizzando una violazione del principio di imparzialità, giustizia ed uguaglianza e mortificando professionalità e competenze acquisite.

Accantonare posti in favore del personale docente assunto ex comma 96, lett. a) e movimentare, inoltre, tale categoria con precedenza rispetto al personale ex comma 96, lett. b) ha determinato:

1. in materia di pubblico impiego, l'introduzione di una riserva e di una preferenza in favore di una categoria (personale ex comma 96, lett. a) che non rientra tra quelle ritenute tutelabili dalla Costituzione (ex art. 38 Cost.) e per ragioni (l'iscrizione in una graduatoria di concorso) che non sono meritevoli di alcuna tutela, considerato che da concorso provengono anche coloro che sono



STUDIO LEGALE

Avv.to Maria Pantano

Via Mazzini 138 – 40138 Bologna - tel. – fax. 051/6369462 – CELL. 3355715573

Mail: avvmariapantano@gmail.com PEC: mariapantano@ordineavvocatibopec.it

iscritti nelle GAE;

2. il sacrificio irragionevole ed ingiustificato delle posizioni di soggetti (i docenti G.A.E. assunti nel 2015/2016), i quali (essendo dotati di maggiori titoli e di maggiore anzianità di servizio) piuttosto erano meritevoli di maggiore tutela rispetto al personale ex comma 96 lett. a);

3. il conseguente immotivato ed ingiustificato sacrificio dell'interesse della stessa amministrazione pubblica ad essere imparziale;

4. la violazione delle norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015.

Dunque, il citato art. 6 del C.C.N.I. Mobilità deve ritenersi illegittimo, in parte qua, per contrarietà a disposizioni legislative di natura imperativa, e, di conseguenza, deve essere annullato e/o disapplicato, con conseguenziale statuizione di illegittimità in merito ai trasferimenti riguardanti gli idonei che dovranno anch'essi essere annullati e/o disapplicati, comportando altresì che i posti resisi così disponibili siano riassegnati (con precedente annullamento o disapplicazione dei trasferimenti agli stessi assegnati), o, quanto meno, che l'amministrazione provveda a rifare le operazioni senza l'accantonamento dei posti agli idonei.

Pertanto, che le norme di cui alla legge 107/2015 non potessero essere derogate da disposizioni contrattuali è espressamente previsto dal comma 196 dell'art. 1 della medesima Legge, il quale espressamente prevede che: "sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge".

Infine, altri argomenti disvelano l'illogica preferenza accordata agli idonei del concorso e la correlata disparità di trattamento.

In primo luogo, giova ricordare che lo scopo della L. 107 del 2015, è quello di assorbire il cosiddetto fenomeno del precariato.

Ora, sotto tale aspetto, va considerato che i cosiddetti precari sono i docenti inseriti in Gae e che, di volta in volta, in attesa della immissione in ruolo, ottengono supplenze, non i partecipanti ad un concorso.

Se dunque, lo scopo della legge sulla Buona Scuola è innanzitutto quello di assorbire i precari, e di ciò si tiene palesemente conto anche per la mobilità straordinaria, non si intende come in sede di applicazione pattizia della stessa normativa, pur essendo previsto che alla stessa mobilità partecipassero anche gli idonei del concorso del 2012, assunti con la medesima decorrenza, si potesse addirittura giungere a rovesciare la prospettiva in danno dei precari storici.

A ciò si aggiunga che, anche ove si volesse mettere su uno stesso piano gli idonei non vincitori del concorso del 2012 con i docenti inseriti in Gae, appare evidente (così come giustamente prevede l'art. 1, comma 108, L. 107 del 2015) che siano questi ultimi a dovere, in caso, esser preferiti, posto che l'ultimo docente ad essere inserito in graduatoria lo è stato nell'anno scolastico 2008/09, mentre gli idonei, come ovvio, sono nella graduatoria concorsuale solo dal 2012.

Anche in considerazione di questi ulteriori spunti di critica non si vede come possa, anche solo pattizamente, preferirsi o favorirsi, rispetto ai docenti in GAE, gli idonei non vincitori del concorso del 2012: tale favore è palesemente ingiustificato e determina una chiara disparità di trattamento che comporta la illegittimità delle norme che la hanno prevista.

Concludendo sul punto, ciò che appare comunque evidente è come, nel sistema delineato tanto dalla Legge e dallo stesso C.C.N.I. (quanto dall'O.M.), eccezion fatta per la distorsione operata con la fase B3, la mobilità avrebbe dovuto svolgersi secondo un criterio basato sul PUNTEGGIO, salve le precedenze indicate dalla Legge e richiamate dall'art.13 del C.C.N.I.: la procedura di mobilità equivale lato sensu ad un concorso per soli titoli, il cui unico parametro di riferimento è il punteggio vantato, in relazione ai titoli posseduti, ma che proprio grazie all'accantonamento dei posti della



fase B3 viene palesemente tradito. Quasi per un paradossale scherzo del destino è lo stesso art.6 del C.C.N.I. dell'8.4.2016 ad affermare che: “Per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto.

Dalla premessa appena fatta, è facile comprendere come il C.C.N.I. del 2016 detti una disciplina parzialmente diversa rispetto a quella prevista dalla legge n. 107/15 così da porsi con essa in contrasto.

Tale difformità tra la legge ed il contratto collettivo ha generato non poche situazioni di disuguaglianza tra i docenti italiani.

Si insiste affinché il Giudice adito, al cospetto della disposizione pattizia illegittima, l'annulli in parte qua, per violazione delle disposizioni normative con essa contrastanti.

In subordine, nell'ipotesi in cui codesto Giudice ritenesse che le norme del C.C.N.I. non violino alcuna disposizione di Legge ed anzi sono legittimate da esse, si chiede di valutare la legittimità di tali disposizioni normative e dell'operato dell'Amministrazione, con riferimento alle seguenti norme della Costituzione:

art. 3, da solo ed in combinato disposto con il successivo articolo 97, nella parte in cui esprime i principi del buon andamento dell'amministrazione pubblica, facendo rilevare i principi di pari opportunità e di non discriminazione, i quali sono sottesi al principio di uguaglianza;

art. 31, comma 1, nella parte in cui dispone “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose”;

articolo 51, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui dispone che “tutti i cittadini... possono concorrere agli uffici pubblici... in condizioni di eguaglianza”; iv. articolo 4, comma 2, nella parte in cui dispone che “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”, da solo ed in combinato disposto con l'articolo 2 della Costituzione, in quanto la predetta norma riconosce al cittadino il diritto alla scelta dell'attività lavorativa che intenda svolgere sulla base delle proprie possibilità e del modo in cui intenda svolgere la predetta attività, come mezzo fondamentale di realizzazione e attuazione dell'interesse allo sviluppo della propria personalità, senza discriminazione alcuna che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specificatamente richiesta dal tipo di attività.

In seguito alla pubblicazione dell'elenco delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017, pubblicato sul sito dell'Ambito Territoriale Provinciale Sicilia in data 29 luglio 2016 la ricorrente ha appreso che :

-l'insegnante Argento Maria Adele nata il 05/07/1977, nella stessa situazione di immissione in ruolo e successiva fase di mobilità della stessa cui sono stati assegnati complessivi 12 punti) ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito Sicilia 0026 senza avvalersi di alcuna precedenza;

-l'insegnante Baglieri Chiara , nata il 13/04/1972, nella stessa situazione di immissione in ruolo e successiva fase di mobilità della stessa cui sono stati assegnati complessivi 12 punti) ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito Sicilia 0026 senza avvalersi di alcuna precedenza;

-l'insegnante Olivieri Maria Rosa , nata il 29/09/1978 nella stessa situazione di immissione in ruolo e successiva fase di mobilità della stessa cui sono stati assegnati complessivi 12 punti) ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito Sicilia 0006 senza avvalersi di alcuna precedenza;

-l'insegnante Cuscunà Loredana Enrica Rosamarj , nata il 02/06/1969 nella stessa situazione di immissione in ruolo e successiva fase di mobilità della stessa cui sono stati assegnati complessivi 12 punti) ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito Sicilia 0009 senza avvalersi di alcuna



precedenza;

-l'insegnante Giordano Grazia, nata il 13/12/1970 nella stessa situazione di immissione in ruolo e successiva fase di mobilità della stessa cui sono stati assegnati complessivi 12 punti) ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito Sicilia 0009 senza avvalersi di alcuna precedenza;

Mancata assegnazione dei posti residui per l'a.s. 2017/2018 e per l'a.s. 2018/2019

Infine, si osserva che il **MIUR** al termine delle procedure di mobilità ogni anno ha proceduto a nuove assunzioni. A tal proposito si riporta l'ultimo decreto emesso per nuove assunzioni.

Orbene, le **operazioni di mobilità precedono quelle di nuove assunzione** e quelle di conferimento delle supplenze.

Difatti, come emerge dall'art. 1 del Regolamento sulle supplenze dei docenti (d.m. n. 131/2007), *“Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata “legge”, nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti disponibili personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o, comunque a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede con supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b. supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario; c. supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 7.”*

La prevalenza della mobilità territoriale e professionale sulle nuove assunzioni è infatti prevista- oltre che dalla legge speciale- anche, sul piano generale, **dal D. Lgs. 165/2001 (c.d. “Testo Unico del Pubblico Impiego”).**

Nell'ottica di un generale contenimento della spesa pubblica, il legislatore ha espressamente subordinato la possibilità di disporre nuove assunzioni all'attivazione preventiva di procedure di mobilità, anche volontaria.

Dispone inequivocabilmente in tal senso **l'art. 30, D. Lgs. 165/2001:** *“Sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale.*

2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità”

Nello stesso senso, **l'art. 6, del D.Lgs. n.165/2001,** secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.”*

La stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione Pubblica ha impartito precise disposizioni (DFP 0013731 P-1. 2. 3. 4 del 19/03/2010), con le quali si ricorda che *“l'art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 non lascia dubbi circa il fatto che le procedure concorsuali debbano essere precedute dall'esperimento delle procedure di mobilità”.*

Pertanto, **prima di procedere a nuove assunzioni o a conferire incarichi di supplenze il MIUR**



avrebbe dovuto procedere ad espletare le domande di trasferimento territoriale e professionale.

Mobilità a.s. 2017/2018 e seguenti

Per questioni di completezza espositiva si osserva che la ricorrente ha partecipato alle operazioni di mobilità interprovinciale indette per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 2019/2020 2020/2021 presentando ritualmente domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria, senza tuttavia ottenere il passaggio di ruolo interprovinciale né il trasferimento interprovinciale, nella provincia di residenza. (Doc. 15, 16, 17, 18)

Illegittimità dei trasferimenti dei docenti appartenenti alla Fase C, a seguito di conciliazione,

Nel motivo precedente si è contestata la precedenza accordata nell'ordine dei trasferimenti (a titolo di accantonamento dei posti) ai docenti provenienti dalle G.M. del concorso del 2012 da parte del C.C.N.I. del 08.04.2016 in spregio alla legge n. 107/2015.

Tuttavia, facendo fedele applicazione del C.C.N.I. del 2016 e delle fasi da esso operate, si riscontra un'ulteriore violazione, compiuta nelle procedure di mobilità a.s. 2016/2017, secondo la quale risulta che **docenti con punteggio inferiore a quello della ricorrente e appartenenti ad una fase successiva** (ai sensi della suddivisione in fasi operata dal C.C.N.I. del 2016) **sono stati trasferiti nelle sedi indicate dalla stessa quali preferite, nella domanda di mobilità,**

Precisamente, trattasi di **docenti trasferiti in sede di conciliazione, docenti con punteggio assai inferiore rispetto a quello posseduto dalla ricorrente** e, quindi, aventi meno anni di servizio, **nonché appartenenti ad una Fase successiva – Fase D** - (mentre la docente ha partecipato alla mobilità con le fasi C).

Tale comportamento del Miur si pone in aperta violazione con l'art. 6 co. 1 del C.C.N.I. del 2016, il quale prevede che la mobilità docenti sia divisa in quattro distinte fasi e che l'ordine dei movimenti segua dette fasi in ordine successivo. In particolare, il summenzionato art. 6 del C.C.N.I., prevede che i docenti appartenenti alla della Fase C potranno partecipare alla mobilità *“nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti”* (id est, dopo i trasferimenti delle Fasi A e B). Sulla base di quanto esposto, è facile dedurre che nelle “fase C” non potevano essere assegnati i posti ai docenti della fase D.

Cosicché i posti assegnati ai docenti di “Fase D” in sede di conciliazione dovevano ritenersi ancora disponibili all'esito delle operazioni della Fase B, alla quale ha partecipato la ricorrente. Ciò, praticamente, significa che nel momento in cui la ricorrente non è stata trasferita in nessuna delle sedi indicate nella domanda di mobilità (si presume per mancanza di posti) vi erano ancora dei posti liberi negli Ambiti territoriali indicati dalla stessa quali sedi preferite nella relativa domanda.

In tal modo si è espressa anche la giurisprudenza di secondo grado, la quale ha avuto modo di pronunciarsi recentemente proprio su un caso analogo a quello di specie. Specificamente, la Corte d'Appello di Milano con un'ordinanza del 04.12.2017, pronunciandosi su un ricorso cautelare avente ad oggetto il mancato trasferimento di una docente in Fase B1 nell'Ambito Sicilia 0003, ha affermato, con riferimento al provvedimento prot. n. 11055 (all. – 21), che i posti risultati liberi



STUDIO LEGALE

Avv.to Maria Pantano

Via Mazzini 138 – 40138 Bologna - tel. – fax. 051/6369462 – CELL. 3355715573

Mail: avvmariapantano@gmail.com PEC: mariapantano@ordineavvocatibopec.it

presso l'USP di Agrigento (Ambito 0003) avrebbero dovuto essere assegnati ai docenti partecipanti alla Fase B che ne avevano fatto richiesta e non, invece, a quelli partecipanti alla successiva Fase C, come è avvenuto. A nulla, ovviamente, rilevando il fatto che la ricorrente non avesse esperito, anch'ella come le colleghe, una procedura di conciliazione col predetto Ufficio Scolastico Provinciale. Pertanto, i Giudici della Corte d'Appello di Milano hanno ritenuto sussistenti entrambi i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, ed hanno disposto il trasferimento, in via provvisoria, dell'appellante nella provincia di Agrigento (Corte Appello Milano, ord. del 04.12.2017 R.G. n. 1141/17).

In conclusione, il metodo che il MIUR avrebbe dovuto prendere in considerazione era, innanzitutto, quello di seguire l'ordine dei trasferimenti dettato dalla legge n. 107/15 nonché dallo stesso C.C.N.I. del 08.04.16, secondo cui, **una volta espletata una fase, si sarebbe passati alla fase successiva, nel rispetto dell'ordine delle preferenze espresse nella domanda di mobilità e del punteggio attribuito a ciascun docente.**

Infine, si ribadisce sul punto che i docenti appartenenti alle Graduatorie di Merito del concorso del 2012 (partecipanti alla fase B3, ai sensi della suddivisione operata dal 2016) hanno solamente partecipato al concorso del 2012, non si sono classificati come vincitori bensì con “non idonei” e, per tali motivi, sono rimasti inseriti nelle c.d. G.M. che la contrattazione collettiva ha voluto valorizzare prevedendo l'assunzione anche di questi docenti non vincitori di concorso.

Ed ancora la situazione è viepiù aggravata dagli innumerevoli provvedimenti giudiziari emessi nell'arco di questi anni, che hanno comportato una pleora di trasferimenti presso gli ambiti di preferenza della ricorrente e nella maggior parte dei casi non è dato sapere se trattasi di insegnanti addirittura collocati in posizioni deteriori rispetto a quelle della ricorrente si producono a mero titolo esemplificativo e non esaustivo n. 10 decreti di rettifica emessi dall'Ufficio scolastico provinciale di Siracusa.

Il M.I.U.R., in pratica, non ha fornito alcuna motivazione per il mancato trasferimento della istante in una delle sedi prioritarie indicate nella domanda di mobilità.

Pertanto, l'istante non è stata messa in grado di valutare la correttezza della procedura.

Il silenzio dell'amministrazione ha impedito di effettuare opportune verifiche per accertare il suo comportamento, con conseguente impossibilità di appurare se l'assegnazione in una sede tanto distante dalla residenza della ricorrente sia stato il frutto di un errore materiale come quelli pubblicamente denunciati e commessi nella procedura in parola, o dall'applicazione, a monte, di un procedimento attuato in spregio ai principi di Legge, e quindi illegittimo.

Sulla situazione personale della ricorrente

Il nucleo familiare della sig.ra Fassari è composto da Lei ed il marito; la stessa è costretta a recarsi ogni fine settimana a casa, viaggiando da Bologna a Siracusa.

Particolarmente difficoltoso è stato l'anno in corso caratterizzato dalla grave crisi pandemica, ove ha dovuto fare ricorso a due periodi di aspettativa per poter fronteggiare talune necessità personali e familiari. (Doc. 21)

La situazione descritta, purtroppo, si protrae da oltre 5 anni e nell'ultimo periodo è peggiorata.

Sul piano economico la ricorrente sostiene le spese di un affitto con relative utenze oltre a quelle che già sostiene per la propria casa, oltre a quelle per i viaggi verso il luogo di residenza.

Tutto ciò, oltre a causare una grave forma di stress e stanchezza fisica della ricorrente va a



STUDIO LEGALE

Avv.to Maria Pantano

Via Mazzini 138 – 40138 Bologna - tel. – fax. 051/6369462 – CELL. 3355715573

Mail: avvmariapantano@gmail.com PEC: mariapantano@ordineavvocatibopec.it

compromettere l'unità e la serenità del nucleo familiare, ed inevitabilmente si ripercuote sulla qualità del suo lavoro.

È evidente che la misura cautelare richiesta sia diretta a tutelare diritti costituzionalmente di natura patrimoniale, la cui lesione non essendo suscettibile di adeguata tutela nella forma dell'equivalente monetario, integra pertanto un danno grave ed irreparabile.

Ciò anche alla luce delle innumerevoli movimentazioni di docenti che si sono avute in questi anni a seguito degli innumerevoli provvedimenti emessi da diverse autorità giudiziarie, e che è certo vanifichino il buon diritto della ricorrente, pregiudicando ulteriormente la sua posizione e aumentano per il futuro l'impossibilità di qualsiasi utile riparazione risarcitoria "per equivalente".

Nella fattispecie oggetto della presente controversia oltre al requisito del *fumus boni iuris* per tutte le argomentazioni in fatto e diritto sopra addotte — altrettanto indiscutibile è la sussistenza del requisito del *periculum in mora*, in quanto è chiaro che in difetto della corretta attribuzione del punteggio alla ricorrente è irrimediabilmente compromessa la possibilità di concorrere, alla mobilità 2021/2022, a parità di condizioni con i colleghi che hanno svolto il pre ruolo presso lo Stato. Orbene, non potendo computare il punteggio maturato la ricorrente, si vedrà ancora scavalcata da altri docenti, con conseguente e grave danno professionale. Il pregiudizio è concreto ed attuale, atteso che la ricorrente, partecipando al piano straordinario di mobilità, ritenendo di potere ottenere una sede logisticamente più vicina al Comune di residenza, ha perso tale possibilità proprio per l'omessa valutazione del punteggio maturato.

Il pregiudizio prodotto e che si perpetra in danno della ricorrente è altresì irreparabile; è proprio la natura del diritto vantato che consente di ritenere irreversibile ed irreparabile la lesione del diritto.

È pertanto auspicabile un provvedimento cautelare nelle more dello svolgimento del giudizio, sia per evitare il prodursi di un evento lesivo, sia per inibire le conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già verificatasi, da intendersi non solo quale pericolo per la ricorrente di dover subire un danno ulteriore e continuo, ma anche quale pericolo di perdere, nelle more del giudizio di merito, la possibilità e le garanzie del risarcimento, con conseguenze irreparabili.

Il ricorso al procedimento cautelare, dunque, è legittimato dalla natura stessa del diritto per il quale è causa, nonché dalla necessità di lavorare nella medesima sede o in sede viciniora a quella di residenza della propria famiglia. Ed è rispetto alla lesione irreparabile dei diritti costituzionalmente garantiti dalla nostra Carta Fondamentale, che la docente chiede tutela in via d'urgenza; giacché è evidente che, la legittima assegnazione della sede in relazione al reale punteggio maturato va tutelata nell'immediatezza determinandosi, altrimenti, una situazione lesiva irreversibile.

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, la Sig.ra Susanna Fassari come rappresentata, domiciliata e difesa

Ricorre

a codesto Ill.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché

Voglia fissare l'udienza di trattazione, in accoglimento del presente ricorso ex art. 414 c.p.c. e dei motivi dedotti in narrativa, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria,

Voglia emettere i provvedimenti che verranno ritenuti idonei ad assicurare integralmente gli



STUDIO LEGALE

Avv.to Maria Pantano

Via Mazzini 138 – 40138 Bologna - tel. – fax. 051/6369462 – CELL. 3355715573

Mail: avvmariapantano@gmail.com PEC: mariapantano@ordineavvocatibopec.it

interessi della ricorrente.

Indi accogliere le seguenti domande e

CONCLUSIONI

Piaccia all.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria eccezione e deduzione, previa
declaratoria di Nullità, ovvero previo Annullamento e/o Disapplicazione in parte qua del C.C.N.I. del 08.04.2016 del comparto scuola nelle parti sopra evidenziate, e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate,
e previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti e successivi, accogliere in ogni sua parte il presente ricorso e, per l'effetto

In via cautelare ed urgente

ai sensi del combinato disposto degli artt. 700e 669 bis e seguenti c.p.c, accertare e dichiarare il diritto della docente alla valutazione per la mobilità 2016/2017, per quella 2017/2018 e per l'imminente mobilità 2021/2022 nonché per tutte quelle a seguire, anche i fini della ricostruzione di carriera, del servizio preruolo svolto negli istituti scolastici paritari, così come documentato in atti, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale,

previa

disapplicazione delle disposizioni di cui alle Note Comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S 2016/2017 — 2017/2018 nella parte in cui il servizio paritario prestato nelle scuole paritarie non è valutabile.

In via Principale, nel merito

previa declaratoria dell'illegittimità e nullità e/o inefficacia, con conseguente disapplicazione nei riguardi del docente delle disposizioni di cui alle Note Comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S 2016/2017 e 2017/2018 nella parte in cui è stabilito che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile

Accertare e dichiarare il diritto del docente alla valutazione per la mobilità 2016/2017 e 2017/2018 e per tutte quelle a seguire, anche ai fini della ricostruzione carriera, del servizio preruolo svolto negli istituti scolastici paritari così come documentato in atti nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale con conseguente disapplicazione delle disposizioni di cui alle note comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017 e 2017/2018 nella parte in cui il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile;

Condannare, quindi, l'amministrazione scolastica al relativo inserimento dei 42 (6 x 7 anni di servizio preruolo) punti (come da tabella valutazione titoli CCNI 2017/2018; 6 punti x ogni anno) nella citata graduatoria per la mobilità nonché all'attribuzione alla ricorrente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità.

Accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura adottata dal Ministero resistente per l'individuazione delle sedi di servizio e condannare le amministrazioni resistenti alla ripetizione della predetta procedura, quantomeno con riferimento alla posizione della ricorrente, nel rispetto del punteggio e dell'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità presentata;



STUDIO LEGALE

Avv.to Maria Pantano

Via Mazzini 138 – 40138 Bologna - tel. – fax. 051/6369462 – CELL. 3355715573

Mail: avvmariapantano@gmail.com PEC: mariapantano@ordineavvocatibopec.it

Annullare e/o disapplicare i provvedimenti amministrativi illegittimi impugnati e dichiarare la inefficacia del provvedimento di trasferimento impugnato; nonché di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione resistente a seguito delle procedure di mobilità e la loro relativa pubblicazione, unitamente agli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, ponendoli nel nulla e, conseguentemente, **emettere un provvedimento** che ordini all'Amministrazione resistente di assegnare alla ricorrente una sede, con decorrenza immediata, nella Provincia di Siracusa, sulla base del punteggio riconosciute e delle preferenze espresse in domanda.

Accertare e dichiarare il diritto dell'attuale ricorrente ad essere movimentata, sulla tipologia di posti di scuola primaria per cui ha titolo indicata in domanda, nella provincia di Siracusa, fatta salva l'assegnazione sulla base del criterio del punteggio presso un ambito all'interno della stessa, con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017; e, conseguentemente, emettere un provvedimento che ordini all'Amministrazione resistente di assegnare alla ricorrente una sede, con decorrenza immediata, nella Provincia di Siracusa, sulla base del punteggio riconosciute e delle preferenze espresse in domanda;

in via subordinata e nell'ipotesi in cui le superiori richieste dovessero essere ritenute non accoglibili,

Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere movimentata, sulla tipologia di posti di scuola primaria per cui ha titolo indicata in domanda, sulla base del criterio del punteggio unitamente al personale docente ex comma 96, lett. c) della L. n. 107/2015, assunto nella fase C) del Piano straordinario di assunzioni ex L. 107/2015, con decorrenza dall'a.s. 2016/2017, con ordine di ripetizione delle operazioni illegittimamente effettuate;

Condannare, infine, le amministrazioni convenute al compimento degli atti consequenziali al riconoscimento dei diritti sopra indicati, disponendo la movimentazione della ricorrente con decorrenza dall'a.s. 2016/2017 nella provincia di Siracusa, o in subordine, alla stregua dei criteri nell'ordine sopra elencati, disponendo il rifacimento delle operazioni di mobilità in ossequio ai motivi di ricorso.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.

in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela della posizione del ricorrente a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito;

Condannare il MIUR e/o gli uffici periferici dello stesso al pagamento di spese e compensi del presente giudizio.

In via istruttoria, solo ove ritenuto necessario da codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, e salvo quanto già prodotto dalla ricorrente ed acquisito direttamente dal sito ufficiale, si chiede di voler ordinare alle Amministrazioni resistenti:

- l'esibizione in giudizio degli elenchi dei partecipanti che hanno ottenuto il trasferimento negli Ambiti Territoriali Sicilia 0025, 0026 e 0024, con l'indicazione del punteggio dettagliato per ogni singolo titolo e delle eventuali precedenze;
- nonché dell'algoritmo e del suo funzionamento;
- nonché, in caso di contestazione, ex artt. 210 e ss. c.p.c, si chiede l'esibizione in giudizio dell'intero fascicolo della ricorrente e di ogni altra eventuale documentazione utile all'accertamento del diritto



vantato.

Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione.

Ai fini dell'art. 14 T.U. Spese Giustizia – D.P.R. 115/02 – si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile e che il contributo unificato è di € 259,00 ossia pari al 50% del C.U. previsto per le cause di valore indeterminabile nel procedimento civile ordinario innanzi al Tribunale.

Si allegano i seguenti documenti:

- Doc. 1 Proposta di assunzione novembre 2015;
- Doc. 2 Contratto Immissione in Ruolo;
- Doc. 3 Domanda di mobilità anno 2016 2017
- Doc. 4 Passaggio di Ruolo Interprovinciale Primaria;
- Doc. 5 Attestazione Preruolo;
- Doc. 6 Graduatoria trasferimenti fascia B;
- Doc. 7 Graduatoria trasferimenti fascia C;
- Doc. 8 Graduatoria trasferimenti fascia D;
- Doc. 9 Ricorso riconoscimento preruolo;
- Doc. 10 n. 4 articoli giornalisti algoritmo;
- Doc. 11 C.C.N.I. Mobilità del 08/04/2016
- Doc. 12 O.M.241/2016;
- Doc. 13; Graduatoria definitive assegnazione provvisoria interprovinciale ufficio Scolastico Siracusa anno 2016/2017;
- Doc. 14 n. 2 provvedimenti decreti Ufficio Scolasti Provinciale di Siracusa;
- Doc. 15 Domanda di Passaggio di ruolo Primaria e Domanda di mobilità Infanzia a.s. 2017/2018;
- Doc. 16 Domanda di Passaggio di ruolo Primaria e Domanda di mobilità Infanzia a.s. 2018/2019;
- Doc. 17 Domanda di Passaggio di ruolo Primaria e Domanda di mobilità Infanzia a.s. 2019/2020
- Doc. 18 Domanda di Passaggio di ruolo Primaria e Domanda di mobilità Infanzia a.s. 2020/2021;
- Doc. 19 Reclamo esiti mobilità interprovinciale 2020;
- Doc. 20 Lettera notifica passaggio di ruolo;
- Doc. 21 Aspettativa dal servizio sig.ra Fassari anno 2021
- Doc. 22 Esito mobilità 2021/2022
- Doc. 23 n. 10 decreti di rettifica Ufficio Scolastico Provinciale di Siracusa;
- Doc. 24 Sentenza Tribunale di Bologna n. 700 del 30/01/2019;

Bologna 27 luglio 2021

Avv. Maria Pantano



**Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei
litisconsorti (ex art. 151 c.p.c.)**

Il sottoscritto Avv. Maria Pantano che rappresenta e difende la ricorrente Susanna Fassari, giusta procura in calce al presente atto,

Premesso che

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al trasferimento presso l'Ambito Sicilia 0025 0026 0024, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda passaggio di ruolo interprovinciale – Primaria – presentata per l'a.s. 2016/2017;
- che ciò implica un conseguente potenziale interesse contrario a quello della ricorrente di tutti i soggetti nella cui sfera giuridica la decisione sarebbe destinata ad esplicare effetti immediati e diretti, ossia di tutti docenti che hanno preso parte alle procedure di mobilità relative all' a.s. 2016/2017 per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) ed in particolare dei docenti che hanno partecipato alle predette operazioni di mobilità con la c.d. fase B3 ed hanno ottenuto il trasferimento "assegnazione provinciale" nella Provincia di Siracusa (Ambiti 0025, 0026 e 0024); nonché dei docenti che hanno partecipato alle operazioni di mobilità indette per l'a.s. 2016/2017 con la c.d. fase C ed hanno ottenuto il trasferimento nell'Ambito Sicilia 0025 a seguito di Conciliazione;
- i soggetti potenzialmente controinteressati non sono tutti allo stato totalmente individuabili; **dunque, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, la notifica del ricorso *ut supra* deve essere perfezionata nei confronti di tutti i controinteressati coinvolti nella procedura, inclusi tutti i docenti partecipanti alla mobilità provenienti da graduatoria di merito del concorso 2012**, così come indicato in narrativa.

Rilevato

- che la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile, stante l'elevato numero di docenti al quale notificare il presente atto e la difficoltà oggettiva di individuare il nominativo e l'indirizzo di ognuno;
- che la tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre ad essere particolarmente onerosa per la ricorrente, è stata più volte messa in dubbio e significativa al riguardo è la sentenza n. 106/1990 del Consiglio di Stato laddove si afferma che "*Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del Foglio degli annunci legale della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato (...)*";
- la pubblicazione in G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la parte ricorrente; al contrario, i siti istituzionali delle amministrazioni coinvolte sono certamente idonei allo scopo poiché sono costantemente consultati da tutti docenti, in quanto mezzo di comunicazione ufficiale ed anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti;
- che già l'art. 12 della legge n. 205 del 2000 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica e telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;



- che il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente quale forma di notifica diversa ed alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami previsti dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata al procedimento;
- che altri Tribunali del Lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe alla presente, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica.

* * *

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Avv. Maria Pantano

Rivolge istanza

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso e dei provvedimenti che verranno assunti dal Giudice adito:

quanto alle amministrazioni convenute mediante notificazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del M.I.U.R. (<https://www.miur.gov.it/atti-di-notifica>) sul sito web istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (<https://www.usr.sicilia.it/>) dei seguenti dati: autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;

nome del ricorrente ed indicazione dell'amministrazione intimata;

sunto dei motivi di ricorso;

indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come:

*“- **tutti i docenti** idonei non vincitori del concorso di cui al d.m. 82/2012 immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni nell'a.s. 2015/2016, partecipanti alla procedura di mobilità provinciale e interprovinciale a.s. 2016/2017 – ordine di scuola Primaia – che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1 CCNI Mobilità scuola dell'08.04.2016;*

*- **tutti i docenti** inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2016/2017 - Scuola primaria – Ufficio Scolastico Provinciale di Siracusa;*

*- **tutti i docenti** immessi in ruolo nell' a.s. 2015/2016 provenienti da G.A.E. e da G.M. del concorso del 2012, nonché tutti i docenti immessi in ruolo entro il 2014/2015, partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/2017 – Scuola Primaria – e collocati nelle fasi B (sotto fase b1, b2 e b3), C e D;*

*- **tutti i docenti** partecipanti alla procedura di mobilità a.s. 2016/2017 che abbiano ottenuto il trasferimento in uno degli ambiti richiesti dalla ricorrente nella domanda di mobilità a seguito di conciliazione e/o di provvedimento giudiziario”;*

testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza.

Bologna 27 luglio 2021

Avv. Maria Pantano

